

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3058**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, DEL MESE, PATRIA, CURCI, ARTIOLI,
SANGALLI***Presentata il 18 luglio 1985*

Norme concernenti la nomina a coordinatore amministrativo
nelle unità sanitarie locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979 detta norme in merito all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale, di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

In particolare lo stesso così recita testualmente al terzo comma:

« Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario, laureato in medicina, e da un coordinatore amministrativo, laureato in discipline economico-giuridiche, scelti tra i componenti l'ufficio stesso che appartengono rispettivamente al ruolo sanitario ed al ruolo amministrativo e posseggano una anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni ».

Orbene, requisiti indispensabili per ottenere l'incarico di coordinatore amministrativo sono:

- 1) essere componente l'ufficio di direzione;
- 2) appartenere al ruolo amministrativo;
- 3) possedere un'anzianità nella posizione funzionale apicale di almeno tre anni.

L'articolo 64 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (Titolo III - Norme finali e transitorie) prevede al primo comma che « il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà in-

quadrato nei ruoli regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2 ».

Inoltre l'articolo 66 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, al primo comma prevede che:

« Nella prima applicazione del presente decreto i posti previsti nelle piante organiche di ciascuna unità sanitaria locale sono assegnati a coloro che all'atto dell'approvazione della pianta organica erano titolari dei corrispondenti posti presso sedi, servizi e uffici di istituti enti e gestioni sanitarie ubicati nell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale ».

L'allegato 2 relativamente al ruolo amministrativo prevede l'inquadramento dei direttori amministrativi degli enti ospedalieri al livello di direttore amministrativo capo servizio.

Tale personale fa parte della tabella A - Personale amministrativo laureato.

La dizione « personale amministrativo laureato » deve per forza di cose comprendere il personale che della laurea è provvisto e l'altro che, fornito di diploma di scuola media superiore, comunque occupa un posto di ruolo dirigenziale.

Tanto perché occorre tener conto dei singoli precedenti ordinamenti in merito alla ammissione ai pubblici concorsi e alla conseguente immissione in ruolo del personale dei disciolti enti di provenienza, ordinamenti nei quali erano previsti requisiti consoni alle esigenze del momento con titoli possibili da recepire sul mercato del lavoro, ritenuti sufficienti a rendere il servizio efficace ed efficiente.

In un momento successivo sono intervenuti fattori nuovi (scadimento dei programmi di studio, elevazione degli anni della scuola dell'obbligo, inflazione di laureati) che hanno determinato la richiesta di titoli diversi per cui si è andata via via affermando l'opportunità di elevare la richiesta del titolo di studio, la qual cosa però non può determinare situazioni penalizzanti nei confronti di chi il posto ha occupato in epoca diversa.

Per i direttori amministrativi degli enti ospedalieri, già con la legge n. 148 del 1975, all'articolo 32 venne prevista una modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969, intesa a consentire ai « direttori amministrativi in servizio di ruolo al 27 marzo 1969 » di partecipare ai concorsi per direttore amministrativo, anche se sprovvisti del diploma di laurea, purché in possesso del diploma di scuola media superiore.

Onde evitare contenziosi a seguito di interpretazioni non corrette della norma, ed onde evitare in alcuni casi la impossibilità « giuridica » di conferire l'incarico di coordinatore amministrativo (si pensi, ad esempio, al caso di unità sanitaria locale con direttori amministrativi capi servizio, tutti senza diploma, la qual cosa è abbastanza ricorrente), si impone una modifica in tal senso all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

Si presenta pertanto la acclusa proposta di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli colleghi con la raccomandazione di una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Il coordinatore amministrativo previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, può essere scelto tra il personale iscritto nei ruoli regionali con la qualifica di direttore amministrativo capo servizio, anche in mancanza del diploma di laurea, purché tale personale eserciti effettivamente le funzioni della qualifica di direttore amministrativo capo servizio all'entrata in vigore della presente legge.